



COMUNE DI LEINI

C.A.P. 10040 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO Tel. 011 - 99.86.306

Codice Fiscale e Partita IVA 01777400019

e-mail: commercio@comune.leini.to.it

SETTORE FINANZIARI - UFFICIO COMMERCIO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE VENDITE
OCCASIONALI
NEI MERCATINI DEL COLLEZIONISMO,
DELL'USATO E OGGETTISTICA VARIA**

(Capo V bis della L.R. 28/1999 e s.m.i.)

INDICE

Articolo 1 – Normativa di riferimento	pag. 3
Articolo 2 – Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento	pag. 3
Articolo 3 – Disciplina dei mercatini	pag. 4
Articolo 4 – Soggetti ammessi alla vendita	pag. 5
Articolo 5 – Oggetti ammessi alla vendita	pag. 6
Articolo 6 – Divieti	pag. 6
Articolo 7 – Tesserino per l'esercizio dell'attività di vendita occasionale	pag. 7
Articolo 8 – Funzioni amministrative e gestionali	pag. 8
Articolo 9 – Tributi locali	pag. 8
Articolo 10 – Sanzioni	pag. 9
Articolo 11 – Entrata in vigore del Regolamento	pag. 9

Articolo 1 – Normativa di riferimento

- 1.1. La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento viene emanata ai sensi e nel rispetto degli artt. 3, 7, 7-bis e 13 del DLgs. 267/2000 e s.m.i., oltre che della seguente specifica normativa di riferimento:
- **L.R. 12 novembre 1999 n. 28**, così come modificata dalla L.R. 31/10/2017 n. 16, che ha inserito il Capo V-bis (recante “*Vendite occasionali su area pubblica*”) per la disciplina, in ambito piemontese, dell’attività di vendita occasionale nei mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia;
 - **D.G.R. 11 maggio 2018 n. 12-6830**, con la quale sono stati adottati, ai sensi dell’art. 11-quinquies co. 3 della L.R. 28/1999, i “*criteri per lo svolgimento dell’attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia*”;
 - **D.D. 15 giugno 2018 n. 255**, con la quale sono stati adottati la modulistica tipo e il modello unico regionale di tesserino per la vendita occasionale;
 - **D.D. 21 giugno 2018 n. 267**, con la quale sono state fornite le indicazioni tecnico operative per i Comuni e per tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento dei mercatini, per la “*trasmissione dei dati da parte dei Comuni alla Regione Piemonte e consultazione della banca dati dei venditori occasionali*”;
 - **D.D. 5 luglio 2018 n. 282**, con la quale è stata integrata la modulistica tipo e i dati da trasmettere alla Regione Piemonte.
- 1.2. Ai fini del presente Regolamento, si richiamano altresì:
- la **consulenza giuridica n. 901-2/2018**, con la quale l’Agenzia delle Entrate (Direzione Regione del Piemonte - Settore Servizi e Consulenza - Ufficio Consulenza) ha fornito un parere sulle questioni di natura fiscale;
 - la **nota regionale del 18 luglio 2019 prot. n. 70171/A1903A**, con la quale la Regione Piemonte ha apportato modifiche alla validità temporale dei tesserini per la vendita occasionale.
- 1.3. Per la parte non specificatamente disciplinata nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa di cui ai precedenti punti.

Articolo 2 – Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento

2.1 Il presente Regolamento disciplina le vendite occasionali e le modalità di istituzione, organizzazione e svolgimento del collezionismo, dell’usato e oggettistica varia (di seguito denominati “mercatini” o “manifestazioni”) sul territorio del Comune di Leini, nel rispetto dei criteri regionali adottati ai sensi dell’art. 11 quinquies co. 3 della L.R. 28/1999 ed in forza degli artt. 7 e 42 c. 2 lettera d) del D.L.vo 267/2000.

2.2 Non costituiscono attività di commercio e non sono soggette alla presente normativa (art. 1.2 della D.G.R. n. 12-6830/2018):

- l’attività svolta da chi vende o espone per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, secondo quanto previsto dall’art. 4 co. 2 lett. h) del DLgs. 114/98 s.m.i.;
- l’attività di vendita svolta nell’ambito dei progetti comunali finalizzati al contrasto alla povertà e all’esclusione sociale;
- l’attività di vendita svolta dagli enti del terzo settore, come definiti dal DLgs. 117/2017 s.m.i., dagli enti religiosi, nonché dagli istituti scolastici quando sia, conformemente all’atto costitutivo, attività di beneficenza e autofinanziamento;

Articolo 3 – Disciplina dei mercatini

3.1. I mercatini, come definiti all'art. 2 del presente Regolamento, possono essere realizzati:

- in abbinamento alle varie forme mercatali di cui alla D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001 e s.m.i., alle manifestazioni fieristiche di cui alla L.R. n. 31/2008 e s.m.i. ed altri eventi di varia natura culturale, religiosa, sportiva, ricreativa, soggetti ognuno alla specifica rispettiva disciplina;
- in modo autonomo;

3.2 I mercatini sono distinti nelle seguenti tipologie:

- mercatino di iniziativa comunale, individuato e gestito direttamente dal Comune di Leini;
- mercatino di iniziativa comunale con affidamento di funzioni a soggetto terzo;
- mercatino di iniziativa di soggetto terzo;

3.3 Il mercatino di iniziativa di soggetto terzo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, e previa deliberazione da parte della Giunta Comunale che dovrà valutare l'opportunità di approvare la manifestazione. La specifica autorizzazione verrà rilasciata sulla base degli indirizzi della deliberazione di Giunta Comunale. L'istanza dovrà contenere i seguenti elementi:

- i dati identificativi del soggetto organizzatore e l'attestazione dell'organizzatore/proponente riferita al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 71 del D.L.gs 59/2010;
- denominazione del mercatino, luogo/data/orario di svolgimento, numero di stalli, modalità di accesso da parte dei venditori occasionali, criteri di assegnazione degli spazi, generalità o la specializzazione del mercatino, tipologia dei beni che potranno essere oggetto di esposizione, vendita o scambio;
- breve descrizione curricolare della capacità tecnico/organizzativa quali: la disponibilità delle strutture o delle aree, le dotazioni tecniche anche informatiche, le risorse umane impiegate ed ogni altro elemento che consenta la valutazione della capacità organizzativa;
- cartografia in scala delle aree interessate dall'evento, con individuazione degli stalli di vendita occasionale, dei percorsi veicolari di accesso ed uscita dall'area, della viabilità alternativa qualora modificata;
- la descrizione delle misure di sicurezza che si intendono adottare, contenente la valutazione dei rischi e gli interventi proposti a miglioramento delle condizioni di safety, secondo i principi della direttiva del Ministero dell' Interno n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018.

3.4 I requisiti sopra elencati dovranno essere dichiarati dai richiedenti o promotori dei mercatini in sede di presentazione della domanda di autorizzazione.

3.5 La struttura comunale competente, eventualmente con l'ausilio di altri Uffici, potrà effettuare le verifiche ed eventualmente richiedere tutta la documentazione che riterrà utile al completamento dell'istruttoria.

3.6 Le aree dovranno possedere le seguenti caratteristiche e requisiti minimi:

- adeguata superficie in funzione del numero di posteggi che si intendono utilizzare;
- suolo idoneo allo stallo delle attrezzature espositive;
- facile accessibilità per gli automezzi e le persone a piedi;
- illuminazione dell'area, qualora necessaria;
- possibilità di collegamento alla rete dell'energia elettrica pubblica;
- apposita area con idonei e sufficienti contenitori per i rifiuti.

3.7 I posteggi dovranno possedere le seguenti caratteristiche e requisiti minimi:

- tra un posteggio e l'altro vi dovrà essere uno spazio libero di almeno metri 0,50 al fine di agevolare il movimento degli operatori e a tutela della sicurezza;

- i corridoi per il passaggio e lo stazionamento degli avventori dovranno avere una larghezza non inferiore a metri 3;
 - è data la possibilità di utilizzare ombrelloni, stand o tende al fine di riparare gli operatori e le merci.
- 3.8 L'assegnazione dei posteggi ai venditori occasionali ammessi al mercatino è effettuata seguendo l'ordine cronologico di arrivo della manifestazione di interesse. La ripetuta assegnazione di un posteggio al mercatino non crea in capo al venditore occasionale alcun diritto di priorità.
- 3.9 Almeno cinque giorni prima della realizzazione del mercatino organizzato dal Comune, l'Ufficio preposto pubblica la lista di ammissione e assegna a ciascun operatore lo spazio;
- 3.10 Qualora la funzione gestionale del mercatino sia affidata a soggetto terzo, in sede di redazione del disciplinare possono essere concordate diverse modalità per la ricezione delle manifestazioni di interesse e la relativa assegnazione degli posteggi secondo quanto previsto dalla Convenzione.

Articolo 4 – Soggetti ammessi alla vendita occasionale

- 4.1 Sono ammessi alla vendita occasionale il soggetto privato persona fisica munito di tesserino nominativo rilasciato dal Comune competente, come previsto dall'art. 11 ter della L.R. 28/99, per un numero di giornate non superiore a 18 (diciotto) nel corso dell'anno in ambito regionale, che esercita nei mercatini l'attività di vendita occasionale di beni appartenenti al settore merceologico non alimentare il cui valore non sia superiore ad euro 150,00 (centocinquanta) per ciascun bene. Ogni bene usato deve rientrare nella sfera personale o nella sua collezione (beni propri) oppure deve essere realizzato mediante la sua abilità.
- 4.2 Ai mercatini possono partecipare gli operatori professionali, in qualità di privati e non come impresa, a titolo di venditori occasionali, purché non vendano beni oggetto della propria attività professionale.
- 4.3 Il venditore occasionale, per poter partecipare al mercatino, deve, entro i termini stabiliti dal regolamento di funzionamento del mercatino stesso, inviare al Comune di svolgimento, o al soggetto delegato o al soggetto proponente, apposita manifestazione di interesse, nella quale dovrà indicare le categorie dei beni che intende porre in vendita.
- 4.4 Il Comune, o il soggetto delegato o il soggetto proponente, rende nota agli interessati, nelle forme ritenute opportune, l'ammissione al mercatino o l'eventuale esclusione.
- 4.5 Al venditore occasionale partecipante è fatto obbligo di:
- vidimazione del tesserino prima di avviare le operazioni di esposizione e/o vendita;
 - essere personalmente presente nel posteggio assegnato dall'Ufficio Comunale preposto/soggetto delegato/soggetto proponente, per tutta la durata della manifestazione. È fatto salvo farsi sostituire solo per breve tempo da parte di altri soggetti;
 - esporre sempre in modo ben visibile il tesserino al pubblico e agli organi di vigilanza;
 - esporre sempre in modo ben visibile e con idonei cartellini il prezzo di ogni bene posto in vendita. Il prezzo dei beni posti in vendita può essere esposto unitariamente per una pluralità di beni omogenei;
 - esibire, a richiesta degli organi addetti alla vigilanza, l'elenco dei beni posti in vendita precedentemente timbrato dall'Ufficio Comunale preposto o dal soggetto delegato o dal soggetto proponente unitamente alla copia della domanda di rilascio del tesserino, contenente l'autocertificazione e la dichiarazione previste alla lettera b) e c) del punto 1.2 della D.G.R. 11 maggio 2018 n. 12-6830;
 - svolgere l'attività di vendita nel massimo rispetto delle norme di sicurezza, igienico-sanitarie, fiscali e contributive, nonché delle norme in materia di tutela del territorio e dei beni artistici, ambientali e paesaggistici;

- presentarsi in loco per l'assegnazione/occupazione del posteggio, entro l'orario stabilito;
- permanere nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercatino, salvo i casi di forza maggiore tra i quali, a titolo esemplificativo, forte peggioramento delle condizioni atmosferiche, improvviso malessere fisico o urgente e documentabile stato di necessità;
- non farsi sostituire da parte di altri soggetti anche se appartenenti al proprio nucleo familiare, salvo che per brevi periodi;
- non occupare una superficie maggiore o diversa da quella assegnata;
- raccogliere e rimuovere i rifiuti prodotti al termine dell'attività di vendita;
- eventualmente allontanare il veicolo dal posteggio al termine delle operazioni di scarico/carico dei beni;
- effettuare il pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, quando dovuto;

4.6 L'organizzatore è responsabile in solido per eventuali comportamenti contrari alle disposizioni sopra menzionate messi in atto dai partecipanti espositori.

4.7 L'organizzatore è tenuto a vigilare sul corretto andamento delle manifestazioni e dovrà segnalare tempestivamente alle Forze dell'ordine l'eventuale presenza di abusivi.

4.8 La vigilanza e il controllo dei mercatini è affidato agli organi di Polizia Locale.

Articolo 5 – Oggetti ammessi alla vendita

5.1 Il mercatino da svolgersi su area pubblica o aperta al pubblico ha come oggetto l'esposizione e la vendita di oggetti di propria ideazione e/o realizzazione, nonché oggetti appartenenti alla categoria del collezionismo, dell'usato, dell'antiquariato ed oggettistica varia, di valore unitario non superiore ad Euro 150,00 (centocinquanta) (L.R. n. 28/1999, Capo V bis).

5.2 Sono considerati "beni propri":

- beni usati, di proprietà, legalmente acquisita nelle forme previste dall'ordinamento civile, e come tali entrati a far parte della propria sfera personale. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - capi di abbigliamento;
 - articoli di ferramenta;
 - articoli di cancelleria;
 - vasellame.
- beni realizzati dagli operatori mediante la propria abilità consistente nell'attività artigianale svolta in forma non professionale e quindi senza iscrizione all'albo artigiani. Tali beni sono normalmente riconducibili a piccoli oggetti quali bigiotteria, capi di abbigliamento e accessori, realizzazioni figurative, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie e oggetti vari, decoupage in genere, assemblati anche in loco.

Articolo 6 – Divieti

6.1 Sono vietate:

- le attività dirette a speculare sull'altrui credulità o pregiudizio come gli indovini, i cartomanti, i chiromanti, gli incantesimi, i giochi di sortilegio, esorcismi e simili;
- la vendita e/o lo scambio delle seguenti tipologie di beni:
 - oggetti preziosi;
 - gli esplosivi e le armi di qualunque genere o tipo;
 - tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei Beni Culturali (Decreto Legislativo n. 42/2004 e smi);
 - materiale pornografico;
 - animali;

- le merci nuove di produzione seriale, l'abbigliamento nuovo in genere, comprese le calzature, anche se risultante da rimanenze di magazzino, qualsiasi genere del settore alimentare oltre che effettuare la somministrazione di alimenti e bevande;
- opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico;
- le attività volte a:
 - recare molestie in qualsiasi modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati;
 - accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere;
 - utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora fatto salvo il tempo strettamente necessario alla contrattazione in corso per i venditori occasionali che pongono in vendita dischi, musicassette e simili;
 - danneggiare, manomettere o insudiciare gli impianti e le attrezzature e – in modo particolare – il suolo;
 - effettuare allacciamenti agli impianti di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente;
 - utilizzare bombole a gas.

Articolo 7 – Tesserino per l'esercizio dell'attività di vendita occasionale

7.1 Il venditore occasionale per poter esercitare l'attività di vendita occasionale deve essere in possesso del tesserino previsto e rilasciato ai sensi della normativa vigente.

7.2 Ai fini del rilascio del tesserino, l'operatore formula apposita istanza in bollo obbligatoriamente corredata di:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la propria condizione di operatore non professionale e la non iscrizione al Registro delle Imprese, o eventualmente dichiarazione di operatore professionale che opera in qualità di privato vendendo oggetti non ricompresi nella propria attività professionale;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e smi;
- documento di riconoscimento in corso di validità;
- una fotografia del richiedente, formato tessera;
- ricevuta del versamento dei diritti di istruttoria, se istituiti.

7.3 Gli Uffici competenti rilasciano il tesserino nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

7.4 Il tesserino è strettamente personale e consente la partecipazione dell'operatore a 18 (diciotto) eventi all'anno in ambito regionale (art. 11 bis, co. 2, lett. A della L.R. 28/99). Sul tesserino, il Comune sede di svolgimento di ogni singolo evento appone vidimazione, unitamente all'elenco degli oggetti posti in vendita.

7.5 A seguito della comunicazione del cambio di residenza del venditore occasionale, in possesso del tesserino in corso di validità, il comune di rilascio annota sullo stesso la variazione di residenza e ne dà comunicazione al Comune di nuova residenza. Per tutta la durata del tesserino in corso di validità, il Comune di nuova residenza non ne potrà rilasciare un altro.

7.6 In caso di deterioramento, furto o smarrimento del tesserino, il Comune, dopo aver acquisito la domanda di rilascio del duplicato, rilascia lo stesso, previa verifica sulla banca dati regionale del numero delle partecipazioni già effettuate alla data della domanda. Il duplicato dovrà riportare la medesima numerazione e la medesima scadenza indicate nel primo tesserino e lo stesso numero di spazi residui per la vidimazione.

7.7 La vidimazione del tesserino dà diritto ad occupare un solo posteggio;

7.8 La perdita dei requisiti previsti dal presente Regolamento e/o dal Regolamento Regionale comporta per l'operatore l'obbligo dell'immediata restituzione del tesserino al Comune di rilascio. La restituzione deve avvenire entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data in cui si è verificata la perdita del requisito. La mancata restituzione comporta la non possibilità per tre anni di avere un nuovo tesserino.

7.9 Possono richiedere il rilascio del tesserino:

- tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Leini e cittadini di uno Stato dell'Unione Europea;
- le persone fisiche non appartenenti ad uno degli Stati dell'Unione Europea maggiorenni, in regola con il permesso di soggiorno e residenti in Leini;
- Non possono richiedere il rilascio del tesserino gli operatori commerciali o artigianali iscritti nel Registro delle Imprese per l'esercizio dell'attività;

7.10 L'organizzatore ha l'obbligo di comunicare al Comune l'elenco dei partecipanti.

7.11 L'Amministrazione Comunale, per il tramite dei propri servizi e uffici, si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato sia dall'organizzatore che dai singoli partecipanti, nonché il permanere dei requisiti previsti dal presente Regolamento in capo ai singoli soggetti.

7.12 L'organizzatore del mercatino ha l'obbligo di verificare che gli operatori ammessi alla manifestazione siano in possesso del tesserino validato per lo specifico evento.

7.13 Gli operatori che partecipano alle manifestazioni sono tenuti al rispetto delle norme in materia fiscale e tributaria.

Articolo 8 – Funzioni amministrative e gestionali

8.1 Per ogni mercatino realizzato sul territorio comunale permangono in capo al Comune le funzioni relative a:

- rilascio e ritiro dei tesserini;
- approvazione del mercatino a seguito di proposta da soggetto terzo;
- controllo sulle attività svolte nell'ambito del mercatino con particolare riferimento alle fasi di accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni;
- controllo sull'attività svolta dai soggetti affidatari di funzioni e dai soggetti proponenti;
- la trasmissione alla Regione dei dati dei venditori occasionali entro i 10 (dieci) giorni successivi alla singola partecipazione al mercatino realizzato;

8.2 I compiti affidabili dal Comune al soggetto terzo per la realizzazione dei mercatini esistenti o individuabili sono:

- La ricezione delle manifestazioni di interesse;
- L'assegnazione degli spazi ad ogni singolo venditore occasionale;
- La validazione del tesserino;
- La ricezione e la timbratura dell'elenco dei beni posti in vendita;
- Il controllo sull'esposizione dei prezzi e di tutte le attività connesse alla vendita.

8.3 Il Comune ed il soggetto terzo pubblico o privato coinvolti nella realizzazione dei mercatini, esercitano le rispettive attività secondo criteri di competenza, indipendenza, imparzialità e terzietà.

8.4 A tale scopo gli uffici competenti hanno facoltà di emanare provvedimenti in ottemperanza alle norme vigenti, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di vendita occasionale.

Articolo 9 – Tributi locali

9.1 I venditori occasionali ai mercatini sono soggetti all'imposizione dei tributi locali scaturenti dall'occupazione del suolo pubblico ed al rispetto dell'art. 7 co. 13 del presente Regolamento.

- 9.2 L'occupazione del suolo pubblico è assoggettata al pagamento delle imposizioni (tributi e canoni) per esse previste.
- 9.3 La riscossione avverrà secondo le regole operative previste dal Comune.
- 9.4 Nel caso di mercatino proposto ed organizzato da soggetto terzo, il soggetto passivo è da individuare nell'organizzatore proponente.

Articolo 10 – Sanzioni

- 10.1 Le violazioni alle prescrizioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall'art. 16 della L. 16 gennaio 2003 n. 3;
- 10.2 Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco. Al Comune pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzione di pagamento.

Articolo 11 – Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.